

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

dizionale dei condannati, divengano articoli da inserirsi nel Codice penale al luogo dove si trova la materia della liberazione dei condannati.

Mi auguro che l'onorevole guardasigilli accetti la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** (*Rivolto al banco della Commissione*) Osservo che deve passarsi alla votazione per scrutinio segreto sul primo libro del Codice penale, e volendo la Commissione introdurre nel libro stesso le disposizioni della legge già votata sulla liberazione condizionale dei condannati, bisognerà rifare da capo il riordinamento degli articoli.

Come vuole che io possa mettere in votazione a scrutinio segreto un libro i cui articoli non sono ancora coordinati?

**PESSINA, relatore.** Qui non c'è bisogno che di fare un breve emendamento.

**PRESIDENTE.** Si mettano d'accordo.

**PESSINA, relatore.** Siamo tutti d'accordo.

Io allora pregherei l'onorevole presidente di chiamare la Camera a votare sulla mia proposta, restando determinato che nell'ultimo riordinamento si accomoderanno tutti gli articoli.

**PRESIDENTE.** In tal caso, dovremo sospendere la votazione.

**PESSINA, relatore.** Si può votare con questa riserva.

**PRESIDENTE.** La Camera non vota dei principii, ma degli articoli. Non si può quindi votare a scrutinio segreto sopra questo primo libro del Codice penale se non è stato tutto coordinato.

**PESSINA, relatore.** Coordineremo in un momento.

**PRESIDENTE.** Allora, lo ripeto, sospendiamo questa discussione, passiamo ad altri lavori, e più tardi la Commissione verrà a proporre quello su cui la Camera dovrà deliberare.

**PESSINA, relatore.** All'articolo 48 venga sostituito l'articolo 1 del disegno di legge che ora sta presso il Senato, e che fu votato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** La legge riguardante la liberazione condizionale dei condannati fu votata in questa Sessione.

**PESSINA, relatore.** Sì, è stata votata.

**PRESIDENTE.** E fu quindi presentata al Senato. Ora, se il potere esecutivo non ritira la legge dal Senato, come si può ammettere quest'articolo nel Codice? Dico questo in ossequio alle forme costituzionali. La Camera, del resto, darà il suo giudizio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Pendeva già innanzi alla Camera il disegno dell'intero Codice penale nel quale si trovavano gli articoli riguardanti la liberazione condizionale dei condannati. Si stimò di anticipare, sotto la forma di un separato progetto

di legge, la discussione e l'approvazione di questi articoli, ma fu esplicitamente dichiarato e fu ritenuto dalla Camera che gli articoli i quali lo componevano si approvavano come quattro articoli del futuro Codice penale, e coll'intelligenza che, nel momento in cui fosse stato approvato il Codice penale, sarebbero stati collocati al loro posto, per modo che, se si fosse rammentata siffatta deliberazione anteriore, questi articoli non avrebbero più dovuto sottoporsi al voto della Camera essendo già stati dalla medesima altra volta approvati. Non rimaneva che includerli nel primo libro del Codice penale nella sede loro propria.

Ora, non essendosi ciò avvertito in tempo, la Camera ben può forse uniformarsi alla sua precedente deliberazione, e ristabilire tali articoli nella loro sede, invece di creare lo sconcio gravissimo d'introdurre nel primo libro del Codice penale articoli meno perfetti, meno emendati di quelli che essa ha già esaminati ed approvati nella sua precedente discussione speciale sull'identico argomento.

Innanzi al Senato pende quello stesso speciale progetto di legge, e vi sarà portato ben anco l'attuale progetto del primo libro del Codice penale.

Il Senato del pari potrà approvare anticipatamente, sotto forma di legge speciale, gli articoli in discorso, riservandosi di collocarli nel primo libro del Codice penale al debito luogo.

**PRESIDENTE.** Allora che faremo?

**PESSINA, relatore.** Io non posso fare altro che ripetere quello che ho detto...

**PRESIDENTE.** Sta benissimo.

**PESSINA, relatore...** ma a rendere più semplice la cosa, mi permetterà il presidente che legga l'articolo.

L'articolo già votato è questo :

« I condannati alla pena della reclusione, della relegazione o del carcere (bisogna solo sostituire : *della prigionia o della detenzione*) per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prova di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale: dopo due terzi del tempo anche a lavorare fuori delle case di pena nell'esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso devono rimanere segregati dagli operai liberi.

« 2° Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile. »

**PRESIDENTE.** Questo sarebbe il paragrafo secondo.